

STUDIO LEGALE PADOVAN

Esportare in Iran

Appunti sull'attività di due-diligence e aggiornamenti normativi

Awv. Marco Padovan

**CONFAPI
RAVENNA**

Ravenna, 20 marzo 2012





Avvertenza

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari delle normative dell'Unione europea e statunitense riguardanti il commercio con l'Iran e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative.



Contenuti

- Note introduttive
- Osservazioni sulla *due-diligence* oggettiva
- Osservazioni sulla *due-diligence* soggettiva
- Il regime dei pagamenti
- Aggiornamenti normativi UE
- Note sulla normativa statunitense



Note introduttive

- Regolamento (UE) n. 961/2010 e s.m.i.
- Principali misure restrittive nei confronti dell'Iran:
 - ❖ Restrizioni di natura merceologica
 - Definizione di materiali, attrezzature e tecnologie di vietata esportazione in quanto suscettibili di essere usati dall'Iran a fini proliferativi, per la repressione interna, nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas; nonché materiali da sottoporre preventivamente ad autorizzazione all'export.
 - ❖ Restrizioni finanziarie



Note introduttive

- Una procedura di *due-diligence* seria e ben strutturata può mettere l'azienda al riparo da responsabilità.
- Articolo 32(2) del Reg. CE 961/2010:

I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.



Due-diligence oggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* oggettiva:
 - ❖ Valutare divisione dell'impianto o fornitura nei suoi componenti elementari fino ad un grado in cui l'ulteriore separazione non sia tecnicamente fattibile;
 - ❖ Verifica della classificazione doganale di tali componenti ai fini di accertare la necessità di compilazione del modulo B nell'ambito della procedura CSF;



Due-diligence oggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* oggettiva:
 - ❖ Confronto dell'elenco dei componenti dell'impianto con l'Allegato IV del Regolamento Iran (perimetro dell'autorizzazione preventiva);
 - ❖ Nel caso di conflitto, valutare la possibilità e l'opportunità di richiedere un'autorizzazione preventiva MISE ex articolo 3 del Regolamento Iran;



Due-diligence oggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* oggettiva:
 - ❖ Verifica del rispetto del principio antielusione di cui agli Allegati II, IV e VI del Regolamento Iran in base al carattere accessorio e all'impossibilità tecnica di riutilizzo dei beni soggetti a restrizione (valutazione quantità, valore e contenuto tecnologico e/o altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come elemento principale dei beni in esportazione).



Due-diligence oggettiva

Allegato Reg. Iran	Natura dei beni	Regime di esportazione	Principali disposizioni di riferimento
I	Beni Duplice Uso, fatti salvi determinati sistemi e apparecchiature riguardanti le telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(a), 2(2), 4, 5(1)(b)(d) e, per quanto riguarda la deroga specifica MISE, articolo 7, del Regolamento Iran. L'intero Allegato I del Regolamento Duplice Uso è incorporato a questo documento, ma sono fatti salvi – purché non in conflitto con altre restrizioni comunitarie – determinati elementi della Categoria 5 del medesimo (Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'Informazione").
II	Beni non necessariamente ricompresi nella disciplina del duplice uso, ma che comunque possono contribuire allo sviluppo nucleare-militare iraniano.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(a), 2(3), 4, 5(1)(b)(d) e, per quanto riguarda la deroga specifica MISE, articolo 7 del Regolamento Iran. I riferimenti fatti all'Allegato I del Regolamento Duplice Uso (colonna a destra) servono ad indicare che i relativi beni sono collegati ma comunque distinti. In altre parole, tali annotazioni semplicemente specificano che il bene, nonostante il suo collegamento con il rispettivo materiale identificato con la corrispondente numerazione nell'Allegato I del Regolamento Duplice Uso, non si confonde con questo ultimo né si assoggetta necessariamente alle stesse limitazioni.



Due-diligence oggettiva

Allegato Reg. Iran	Natura dei beni	Regime di esportazione	Principali disposizioni di riferimento
III	Beni che potrebbero essere utilizzati ai fini della repressione interna.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(b), 5(1)(c)(e) del Regolamento.
IV	Beni che possono contribuire allo sviluppo nucleare-militare iraniano, non rientranti negli Allegati I e II.	Preventiva autorizzazione MISE, applicandosi la procedura di cui all'articolo 11 del Regolamento Duplice Uso.	Articoli 3 e 5(2) del Regolamento.
VI	Tecnologie chiave per l'industria del petrolio e del gas, in particolare beni riguardanti la prospezione e produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione di gas naturale.	Divieto senza possibilità di preventiva autorizzazione o deroga. Le uniche eccezioni sono per la manutenzione e riparazione di impianti non soggetti a restrizioni.	Articolo 8.



Due-diligence soggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* soggettiva:
 - ❖ Predisporre un elenco delle controparti, dei rappresentanti delle medesime ed eventuali intermediari (agenti, distributori, trasportatori, consulenti, banche, ecc.);
 - ❖ I soggetti sono iraniani (Reg. CE 961/2010, art.1, lett. m)?
 - ❖ Si tratta di soggetti (anche non iraniani) inclusi negli Allegati VII e VIII?



Due-diligence soggettiva

- Percorso logico della *due-diligence* soggettiva:
 - ❖ Attenzione: ci sono diverse forme di traslitterazione dei nomi in farsi ed in arabo dall'alfabeto arabo a quello latino (ad esempio: “*Mohammed*”, “*Muhammad*”). Verificare anche grafie alternative di ognuno dei nomi.
 - ❖ Esistono segnali di triangolazione o del fatto che la controparte agisca in nome e per conto di terzi? Ad esempio, una azienda del Qatar richiede la consegna delle merci a Bandar Abbas (Iran).



Il regime dei pagamenti

La novità del Reg. 961/2010 è stata l'introduzione di un regime di controllo sui trasferimenti di fondi da e verso entità iraniane.

Art. 21: regime di notifica preventiva (se tra €10K e €40K) o di autorizzazione preliminare (se superiori a €40K).

Autorità responsabile in Italia: Comitato Sicurezza Finanziaria (CSF).

La gestione delle notifiche/autorizzazioni è in genere rimessa alle banche e non alle aziende.



Il regime dei pagamenti

Nuova autorità nel panorama, oltre al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e all'Agenzia delle Dogane: Ministero dell'Economia e delle Finanze (CSF).

Le “regole di ingaggio” del CSF, basate sui due formulari, A e B, impongono a tutti gli operatori una valutazione dell'operazione a valenza iraniana parallela rispetto alla tradizionale basata sulla “dualità”.

È necessario conoscere il codice doganale della merce in esportazione e l'identità del destinatario e dell'utilizzatore finale ai fini della procedura art. 21, ma allo stesso tempo occorre essere rispettosi della normativa oggettiva e soggettiva sulle restrizioni alla libera pratica.



Aggiornamenti normativi

- ❖ Decisione 2012/35/PESC
- ❖ Regolamenti (UE) n. 54/2012 e n. 56/2012
- ❖ Bozza nuovo Regolamento Iran



Aggiornamenti normativi

- ❖ Aggiornamento elenco persone ed entità soggette a misure restrittive.
- ❖ Congelamento dei fondi della Banca Centrale Iraniana.
- ❖ Embargo sull'acquisto di greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici.



Aggiornamenti normativi

- ❖ Restrizioni all'esportazione verso l'Iran di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell'industria petrolchimica.
- ❖ Restrizioni al commercio di oro, metalli preziosi e diamanti.



OFAC

- ❖ L'Autorità di controllo degli scambi con l'estero (*Office of Foreign Assets Control*) del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti d'America è responsabile della gestione delle sanzioni economiche e commerciali degli USA contro determinati paesi esteri e gruppi criminali.
- ❖ Quadro normativo:
 - *Iranian Transactions Regulations, 31 C.F.R. Part 560;*
 - *Iranian Assets Control Regulations, 31 C.F.R. Part 535;*
 - *Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act;*
 - *National Defense Authorization Act- H.R. 1540, section 1245;*
 - *Nonproliferation of Weapons of Mass Destruction program;*
 - *Specially Designated Global Terrorist program.*



OFAC

- ❖ Sono obbligati al rispetto dei programmi di sanzioni USA i soggetti qualificati come '*United States person*':
 - tutti i cittadini USA, ovunque si trovino;
 - tutti gli stranieri residenti permanenti (*'green card holders*'), ovunque si trovino;
 - tutte le entità organizzate e incorporate ai sensi delle leggi degli Stati Uniti nonché
 - tutte le persone che si trovano negli Stati Uniti.



Panorama internazionale

- ❖ Sanzioni ONU:
 - meno stringenti, applicate da tutti gli Stati aderenti all'ONU, tra cui quindi, tra gli altri, Turchia, Cina e Brasile.
- ❖ Sanzioni OFAC:
 - applicate dagli USA, ma con valenza extra-territoriale, soprattutto per le istituzioni finanziarie o le aziende con presenza o relazioni importanti negli USA;
- ❖ Sanzioni UE:
 - quelle oggetto di questa presentazione.



STUDIO LEGALE PADOVAN

STUDIO LEGALE PADOVAN

Via Leopardi, 9

20123 Milano

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

info@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

